



Sede legale: Via Venezia, 6  
15121 Alessandria  
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale  
Direttore: Dott.ssa Lucia Carrea

Novi Ligure,  
Via Alessandria, 1

SPETT.LE DITTA  
ALBA SOLIDARIETA' SOCIALE SOC.  
COOP. SOC.

PEC: [info@pec.coopalba.it](mailto:info@pec.coopalba.it)

**OGGETTO: conferimento di un servizio di assistenza medico neurologica presso l'A.S.L. AL per una durata di mesi 12. Gara ANAC n. 9116316. Lotto n. 1 – P.O. Casale Monferrato. Revoca in autotutela dell'esecuzione anticipata del contratto relativo alla gara in oggetto disposto con nota ASL AL prot. n. 64858 del 27-06-2023.**

**Il Direttore generale**

e

**il Direttore della S.C. Economato, Logistica, Approvvigionamenti, Patrimoniale e RUP  
dell'Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria,**

**visti:**

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (e in particolare l'art. 32 comma 8 e l'art. 36, comma 2, lett. b);
- il Decreto Legge 16.7.2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11.9.2020, n. 120, nel testo modificato dal Decreto Legge 31.5.2021, n. 77, convertito con modificazioni nella Legge 29.7.2021, n. 108;
- l'art. 10, comma 5-bis, del Decreto Legge 30.3.2023, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 26.05.2023, n. 56;
- l'art. 7 e l'art. 21-quinquies della legge 7.8.1990, n. 241;
- gli art. 3.2, 8, 9, 14, 23, 28 del "disciplinare di gara e capitolato speciale" approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 444 del 31.5.2023,

**premesso che:**

S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale  
Sede di Novi Ligure  
tel. 0143 332286 e-mail: [lcarrea@aslal.it](mailto:lcarrea@aslal.it)  
PEC [provveditorato@pec.aslal.it](mailto:provveditorato@pec.aslal.it)

-a) con la deliberazione del Direttore Generale n. 444 del 31.5.2023 è stato approvato il “disciplinare di gara e capitolato speciale” per il “conferimento di un servizio di assistenza medico neurologica presso l’A.S.L. AL per una durata di mesi 12”, di cui alla gara ANAC n. 9116316;

-b) alla suddetta gara ha partecipato la Alba Solidarietà Sociale soc. coop. soc.;

-c) nelle more dell’aggiudicazione definitiva della suddetta gara, con la nota ASL AL a firma del Direttore della S.C. Economato, Logistica, Approvvigionamenti, Patrimoniale, prot. n. 64858 del 27-06-2023, si è comunicata alla Alba Solidarietà Sociale soc. coop. soc. la necessità di procedere all’avvio anticipato del servizio in oggetto, con decorrenza dal 1°7.2023, per assicurare lo svolgimento delle seguenti prestazioni: “attività di guardia attiva da svolgersi dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 14–20; sabato e domenica nella fascia oraria 08 – 14; attività di pronta disponibilità da svolgersi dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 20.00 – 08.00; il sabato e la domenica nella fascia oraria 14 –08”;

-d) solo il 2.8.2023, con nota acquisita al prot. ASL AL n. 77155, la Alba Solidarietà Sociale soc. coop. soc. ha comunicato alla scrivente Amministrazione “l’inizio parziale dell’attività in oggetto” mediante la disponibilità a svolgere il servizio solo in quattro giornate del mese di agosto 2023 (segnatamente, nelle date 05/08, 10/08, 13/08, 15/08, 31/08) e nella giornata del 1°9.2023. Ciò senza nemmeno indicare i nominativi dei professionisti incaricati di svolgere il servizio, come prescritto dagli art. 8 e 9 del “disciplinare di gara e capitolato speciale”;

-e) con nota prot. n. 78275 del 4.8.2023 questa Amministrazione ha sollecitato alla Alba Solidarietà Sociale soc. coop. soc. la trasmissione della comunicazione di avvio dell’esecuzione del contratto debitamente sottoscritta per accettazione e ha inoltre richiesto alla medesima Cooperativa la trasmissione delle sue disponibilità per tutto il mese di settembre 2023, unitamente all’elenco aggiornato dei professionisti impiegati per il servizio. A tale nota non è stato dato alcun riscontro;

-f) con la nota prot. n. 84095 del 29.8.2023, l’ASL ha quindi inviato alla Alba Solidarietà Sociale soc. coop. soc. un nuovo sollecito per acquisire agli atti la comunicazione di avvio dell’esecuzione del contratto sottoscritta per accettazione, già richiesta con la citata nota prot. n. 64858 del 27.6.2023. Nell’occasione si è altresì chiesto alla cooperativa di “inviare, entro i termini stabiliti all’art. 8 «Obblighi e adempimenti del contraente» del Capitolato speciale, la turnistica del mese di ottobre”;

-g) con nota acquisita al prot. ASL AL n. 84522 del 30.8.2023 (ossia dopo oltre due mesi rispetto alla ricezione della nota dell’ASL in data 27.6.2023) la Alba Solidarietà Sociale soc. coop.

soc. ha fornito solo parziale riscontro alle suddette richieste dell'ASL, segnalando esclusivamente che *“si è optato per un'attivazione graduale del servizio a far data dal 05/08/2023”*, che si sarebbe reso *“esecutivo nella sua totalità il servizio ... nel corso del mese di ottobre”* e che si sarebbe inviata *“agli uffici competenti [la] turnistica del mese di ottobre entro il 10/09/2023”*;

**-h)** connota acquisita al prot. ASL AL n. 88528 del 12.9.2023, la Alba Solidarietà Sociale soc. coop. soc. ha comunicato all'ASL le proprie disponibilità per il mese di ottobre, consistenti però in appena cinque date (04/10, 06/10, 07/10, 08/10), oltre a un giorno per il mese di novembre 2023 (11/11). Ciò, ancora una volta, senza nemmeno indicare i nominativi dei professionisti incaricati di svolgere il servizio;

**-i)** a fronte di tale situazione, con nota prot. 88938 del 13.9.2023, l'ASL ha contestato alla Alba Solidarietà Sociale soc. coop. soc. tutte le suddette inadempienze rispetto alle prestazioni indicate nell'offerta tecnica e agli impegni derivanti dall'avvio dell'esecuzione d'urgenza del servizio, quali risultanti dal *“disciplinare di gara e capitolato speciale”* approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 444 del 31.5.2023;

**-l)** connota acquisita al prot. ASL AL n. 91554 del 21.9.2023, codesta Alba Solidarietà Sociale soc. coop. soc. si è limitata a genericamente *“contestare la sussistenza degli inadempimenti”* suddetti, senza fornire alcuna concreta giustificazione in proposito;

**-m)** lo stesso giorno 21.9.2023, con nota prot. n. 91894, la scrivente Amministrazione ha riscontrato la citata ultima comunicazione della Alba Solidarietà Sociale soc. coop. soc., invitando la Cooperativa a garantire i turni già programmati per il mese di settembre e riservando al prosieguo le dovute valutazioni;

**-n)** connota acquisita al prot. ASL AL n. 92109 del 22.9.2023, la Alba Solidarietà Sociale soc. coop. soc. ha confermato l'esecuzione del servizio nelle sole cinque giornate programmate per il mese di settembre (precisando che le prestazioni *“verranno svolte dalla Dott.ssa Valcheva Kremena”*);

#### **rilevato che**

le circostanze appena esposte evidenziano un comportamento non corretto e inadempiente tenuto dalla Alba Solidarietà Sociale soc. coop. soc., consistente in sintesi:

- per un verso, nell'omesso avvio del servizio in data 1°7.2023, disattendendo quanto disposto dall'ASL AL nella nota del 27.6.2023, prot. n. 64858; - e, per altro verso, nella tardiva trasmissione della comunicazione di avvio dell'esecuzione (richiesta con nota ASL AL prot.n.

64858 del 27.06.2023 e fornita dalla Cooperativa il 30.8.2023, con nota prot. ASL AL n. 84522). Il che ha determinato la mancata esecuzione del servizio per l'intero mese di luglio 2023;

- nella minima disponibilità allo svolgimento del servizio nel mese di agosto 2023, per soli cinque giorni su trentuno, con articolazione non corrispondente a quella prevista dal “*disciplinare di gara e capitolato speciale*”. Per di più le disponibilità in questione sono state comunicate dalla Cooperativa all'ASL AL solo il 2.8.2023, ossia con ritardo rispetto alla prima data in cui il servizio avrebbe dovuto essere svolto (cioè il 1° 8.2023);

- nella minima disponibilità allo svolgimento del servizio nel mese di agosto 2023, per soli cinquegiorni su trenta, con articolazione non corrispondente a quella prevista dal “*disciplinare di gara e capitolato speciale*”;

- nell'omessa comunicazione delle disponibilità allo svolgimento del servizio per il mese di settembre 2023, richieste dall'ASL AL sia il 4.8.2023 (con la nota prot. n. 78275) e il 29.8.2023 (con la nota prot. n. 84095);

- nella minima disponibilità di giornate per lo svolgimento del servizio anche per il prossimo mese di ottobre 2023 (pure in questo mese per soli cinque giorni su trentuno);

- nella reiterata omessa indicazione dei nominativi dei professionisti sanitari incaricati di svolgere ilservizio, in violazione di quanto previsto dagli art. 8 e 9 del “*disciplinare di gara e capitolato speciale*”;

- nella mancata produzione dell'elenco aggiornato di tutti i professionisti incaricati di svolgere ilservizio, nonostante le plurime richieste dell'ASL AL (da ultimo con la nota prot.n. 78275 del 4.8.2023);

- nell'impiego in servizio di professionisti sanitari non indicati nell'offerta tecnica presentata al momento di partecipazione alla gara (v. ad esempio l'impiego, nel settembre 2023, della dott.ssa ValchevaKremena, come riportato nella comunicazione della Cooperativa acquisita al protocollo ASL AL n. 92109 del 22.9.2023).

Quanto sopra ha frustrato l'esigenzaacceleratoria dell'ASL AL di garantire l'esecuzione della prestazione oggetto di affidamento nel rispetto di termini particolarmente stringenti a tutela della salute pubblica, e quindi di un interesse pubblico particolarmente delicato.

Tutte le suddette circostanze – oltre a integrare inadempimenti rispetto alle obbligazioni derivanti dalla consegna anticipata e in via d'urgenza del servizio – dimostrano in ogni caso che la stessa Cooperativa risulta non adeguatamente attrezzata e quindi inidonea ad eseguire il servizio

secondo i tempi e le modalità richieste dal “*disciplinare di gara e capitolato speciale*”. Il che determina nell’Amministrazione un giudizio di complessiva inaffidabilità dell’operatore economico;

### **considerato che**

la mancata esecuzione del servizio, da parte della Alba Solidarietà Sociale soc. coop. soc., nei termini e modi previsti dal “*disciplinare di gara e capitolato speciale*” determina un grave pregiudizio per l’interesse pubblico, e in particolare per la tutela della salute pubblica. Il che giustificava l’esecuzione d’urgenza del servizio stesso con richiesta alla Cooperativa d’immediato e corretto adempimento. Risulta pertanto conforme all’interesse pubblico la decisione dell’ASL AL di concludere il rapporto con la Cooperativa rivelatasi non affidabile. Ciò a maggiore ragione quando – come nel caso di specie – il servizio da svolgere sia particolarmente delicato e volto alla tutela della salute pubblica.

Dal momento che la revoca è fondata su comportamenti scorretti dell’operatore economico insorti dopo la consegna anticipata del servizio, l’Amministrazione non sarebbe tenuta a soppesare l’affidamento maturato dal privato sul provvedimento a sé favorevole. Ciò perché detta revoca trae origine dalla stessa condotta dell’operatore economico.

In ogni caso, solo per completezza, si evidenzia che l’interesse pubblico alla continuativa, piena e corretta erogazione del servizio sanitario, in una branca delicata come quella della neurologia, è prevalente su quello meramente economico del privato all’esecuzione di una commessa pubblica. Al riguardo merita altresì evidenziare che:

-il Presidio di Casale Monferrato è un ospedale sede di DEA I livello, che eroga prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo e diurno per acuti anche per la specialità neurologica.

- a tal fine nel suddetto P.O. di Casale Monferrato è stata da tempo istituita la Struttura Complessa Neurologia dotata di autonomia, risorse umane e tecnologiche dedicate. Essa è inoltre sede di Stroke Unit I livello e riveste il ruolo di Centro Spoke della Rete regionale Ictus per la gestione delle urgenze neurologiche tempo dipendenti. In caso di accesso in DEA da parte di un paziente con sospetto ictus, i neurologi della S.C. Neurologia di Casale Monferrato intervengono su chiamata urgente da parte dei medici del DEA per effettuare la valutazione specialistica e individuare i soggetti che possono essere trattati efficacemente in sede (in posti letto monitorizzati dedicati) e quelli che richiedono un trasferimento nel Centro Hub provinciale dell’ASL AL. A fronte di ciò risulta necessario garantire la presenza di medici neurologi nello stesso ospedale di

Casale Monferrato. Invero, diversamente non si riuscirebbe più a garantire la consulenza neurologica urgente al paziente che accede autonomamente al DEA, con possibile ritardo di intervento e pregiudizio per la relativa prognosi. Il che comporterebbe anche una scopertura della funzione emergenziale per la zona di Casale Monferrato e la necessità di riorganizzare la Rete Ictus provinciale/regionale;

#### **dato atto che**

l'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 prevede, in caso di revoca di provvedimenti attributivi di vantaggi economici, la corresponsione da parte dell'Amministrazione di un indennizzo parametrato al solo danno emergente e che tiene conto del concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità dell'atto da revocare con l'interesse pubblico. Nella fattispecie tale danno emergente dev'essere commisurato ai costi sostenuti da codesta cooperativa fino alla data odierna per la partecipazione alla gara di cui si tratta e alla retribuzione delle prestazioni finora effettuate, seppure in modo parziale, incompleto e non conforme a quanto previsto dal "*disciplinare di gara e capitolato speciale*" (per le ragioni sopra indicate).

Peraltro le circostanze e gli inadempimenti della Alba Solidarietà Sociale soc. coop. soc. sopradescritti – oltre ad avere pregiudicato il regolare svolgimento del servizio di assistenza medico neurologica presso l'ASL AL – hanno cagionato gravi pregiudizi e maggiori costi alla scrivente ASL AL, al momento non ancora del tutto quantificabili.

Inoltre, a fronte della presente revoca, la stessa ASL AL si vede costretta ad affidare il servizio a un nuovo operatore economico, sostenendo ulteriori costi per una nuova procedura ad evidenza pubblica. Tutti gli importi suddetti verranno quindi compensati con quello corrispondente all'indennizzo in favore della medesima Alba Solidarietà Sociale soc. coop. soc., di cui si è detto poco sopra.

Infine si fa sin d'ora espressa riserva di richiedere il risarcimento di tutti gli ulteriori danni – allo stato parimenti non quantificabili – subiti e subendi dalla medesima ASL AL in conseguenza dei fatti che hanno condotto all'adozione del presente provvedimento;

#### **dato altresì atto che**

viene omesso l'invio della comunicazione di avvio del procedimento stante la sussistenza di particolari esigenze di celerità di conclusione del medesimo procedimento di revoca. Questo in quanto, come esposto in premessa, anche per il mese di ottobre 2023 la Alba Solidarietà Sociale soc. coop. soc. ha manifestato la propria disponibilità a svolgere il servizio per sole cinque giornate

(04/10, 06/10, 07/10, 08/10). Sicché si rende necessario – a tutela della salute pubblica – garantire uno svolgimento completo e continuativo del medesimo servizio, individuando con urgenza altro operatore economico adisponibile a svolgere l’ *“attività di guardia attiva”* e *“di pronta disponibilità”* nei termini e modi richiesti dal *“disciplinare di gara e capitolato speciale”*, ossia per tutti i giorni del mese;

**tutto ciò premesso,  
dispongono**

preso atto della narrativa che precede, da intendersi integralmente riportata nel presente dispositivo, con i documenti citati, costituendone parte integrante e sostanziale:

-1) di revocare in autotutela l’affidamento alla Alba Solidarietà Sociale soc. coop. soc. dell’esecuzione anticipata, in urgenza, del *“servizio di assistenza medico neurologica presso l’A.S.L. AL per una durata di mesi 12. Gara ANAC n. 9116316”* disposto con la nota ASL AL, a firma del Direttore della S.C. Economato, Logistica, Approvvigionamenti, Patrimoniale, prot. n. 64858 del 27-06-2023;

-2) di compensare l’indennizzo spettante alla Alba Solidarietà Sociale soc. coop. soc. con i maggiori costi sostenuti dall’ASL AL in conseguenza dei fatti che hanno condotto all’adozione del presente provvedimento;

-3) di riservare al prosieguo eventuali richieste risarcitorie per gli ulteriori danni – allo stato non quantificabili – subiti e subendi dalla medesima ASL AL in conseguenza dei fatti che hanno condotto all’adozione del presente provvedimento;

-4) di notificare il presente atto alla Alba Solidarietà Sociale soc. coop. soc.;

-5) di pubblicare il presente atto ai sensi del d.lgs. n.33/2013 sul sito istituzionale dell’ASLAL, nella sezione dedicata alla procedura in oggetto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte – Torino, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della notifica o, comunque, dalla piena conoscenza se anteriore.

Il Direttore generale  
(dott. Luigi Vercellino)



*Sede legale: Via Venezia, 6  
15121 Alessandria  
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067*

il Direttore  
della S.C. Economato, Logistica, Approvvigionamenti, Patrimoniale e RUP  
(dott.ssa Lucia Carrea)

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice  
dell'amministrazione digitale) e trasmesso con  
posta elettronica certificata.